

[...]

La Banca d'Italia, con Circolare del 17 dicembre 2013, n. 285 recante *Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Disposizioni di Vigilanza)*, richiede al Consiglio di Amministrazione uscente di identificare preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità che sono affidati ai singoli amministratori dalla legge, dalle stesse Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto sociale, nell'ottica della gestione sana e prudente della banca.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, emanato in attuazione dell'art. 26 del Testo Unico Bancario e recante *Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti (Decreto 169)*, al proprio art. 12 richiede a ciascun organo di (i) identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi richiesti dall'art. 11 del Decreto 169 <sup>1</sup> in tema di adeguata composizione collettiva degli organi, e di (ii) verificare successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In conformità con la predetta normativa, e tenuto altresì conto degli orientamenti e delle *best practices* internazionali, il Consiglio di amministrazione della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (**Banca**) ha, dunque, provveduto a delineare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità e per la realizzazione degli obiettivi di cui al predetto art. 11 del Decreto 169. Il presente documento viene messo a disposizione dei soci in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati per il prossimo rinnovo del Consiglio.

[...]

### **Criteri di competenza**

L'art. 10 del Decreto 169 prevede che i candidati soddisfino criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. Nel valutare tale criterio <sup>2</sup>, l'organo competente:

(a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;

---

<sup>1</sup> Segnatamente: alimentare il confronto e la dialettica interna all'organo; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; nonché il tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

<sup>2</sup> La valutazione prevista dall'art. 10 del Decreto 169 può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al Decreto 169.

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;

(b) analizza se la conoscenza teorica e l’esperienza pratica *sub* (a) è idonea rispetto a:

- i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall’esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

**Inoltre deve considerare conoscenze teoriche in tema di:**

- **ESG** (*climate change*, decarbonizzazione, finanza sostenibile, energie rinnovabili ed efficientamento energetico, certificazioni ambientali, agricoltura biologica, biodinamica, produzioni eco – compatibili, misurazione impatto ambientale), in uno o più candidati e individuare almeno un amministratore indipendente con competenze ESG.

[...]

### **Diversità**

L’art. 11 del Decreto 169 evidenzia la necessità che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca. A tal fine è presa in considerazione la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti (a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell’incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti, (b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi sopra indicati.

Con riferimento alla diversità di genere si rammenta che in base alle disposizioni di vigilanza almeno il 20% degli amministratori devono appartenere al genere meno rappresentato e che sulla base degli orientamenti di Banca d’Italia va valutata da parte dei soci l’opportunità che almeno il 33% degli amministratori appartengano al genere meno rappresentato.

[...]

### **Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza**

Tutti i candidati alla carica di amministratore devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* applicabile. Si ricorda che i candidati alla carica di amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 3 del Decreto 169 e devono rispettare i criteri di correttezza di cui all’art. 4 del Decreto 169.

[...]

### **Assenza di cause di Incompatibilità**

Il Consiglio di amministrazione raccomanda che sia verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ., dallo Statuto e, più in generale, dalla normativa vigente. Particolare attenzione deve essere posta alle previsioni di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che vieta «ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendo per tali le imprese o i gruppi tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati di prodotto o geografici» (c.d. divieto di interlocking). Al fine di gestire le eventuali situazioni riconducibili al perimetro della citata norma, ciascun membro del Consiglio dichiara, all'atto della nomina, di non ricoprire incarichi che diano vita a situazioni di interlocking. Ove insorgano situazioni di tale natura in costanza dell'incarico, il titolare procede a segnalarle e, contestualmente, a dichiarare per quale carica intenda optare o a motivare le ragioni per le quali le predette situazioni debbano considerarsi tra loro compatibili.